



COMUNE DI MONTELLA

PROVINCIA DI AVELLINO

PIANO URBANISTICO COMUNALE

AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Arch. Clotilde COSCIA

Sindaco

Ferruccio Capone

Assessore alla Pianificazione Urbanistica

Arch. Salvatore Palmieri

RUP

Arch. Bruno DI NARDO

AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

ALL. 2

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 — CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 – FINALITÀ.....	4
ART. 3 — FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO.....	5
ART. 4 – DEFINIZIONI TECNICHE.....	6
ART. 5 — MISURAZIONI	6
 CAPO II : LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE.....	 6
ART. 6 — CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE ACUSTICHE.....	6
ART. 7 – EFFETTI DELL' ADOZIONE ACUSTICA.....	9
ART. 8 — MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	9
 CAPO III : NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.....	 10
ART. 9 — RISPETTO DEI LIMITI.....	10
ART. 10 — LIMITI ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER ATTIVITÀ E/O FUNZIONI PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DAR LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO	11
 CAPO IV : INSEDIAMENTI ESISTENTI- ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA..	 12
ART. 11 – PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	12
 CAPO V : DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	 13
ART. 12 — ISTANZE DI CONCESSIONE E /O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA O DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE	13
ART. 13 — ISTANZE DI CONCESSIONE E /O AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO EDILIZIO.....	15
ART. 14 — PROGETTAZIONE DI OPERE STRADALIE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	15
ART. 15 – FORMAZIONE DI PIANI URBANISTICI ESECUTIVI.....	16
ART. 16 —REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	17
ART. 17 —RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE	18

CAPO VI : DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.	19
ART. 18 — DEFINIZIONI.....	19
SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	20
ART. 19 — IMPIANTI ED ATTREZZATURE.....	20
ART. 20 — ORARI.....	20
ART. 21 — LIMITI MASSIMI.....	20
ART. 22 — AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	21
ART. 23 — EMERGENZE.....	23
SEZIONE 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.....	24
ART. 24 — DEFINIZIONE.....	24
ART. 25 — LOCALIZZAZIONE DELLE AREE.....	24
ART. 26 — LIMITI MASSIMI.....	24
ART. 27 — AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI ALL' APERTO IN LUOGO PUBBLICO ED APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI.....	26
SEZIONE 3 - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	28
ART. 28 — MACCHINE DA GIARDINO.....	28
ART. 29 — ALLARMI ACUSTICI.....	28
ART. 30 — COLTIVAZIONE DELLE CAVE DI MATERIALE	28
 CAPO VII : SISTEMA SANZIONATORIO-VIGILANZA E CONTROLLI.....	29
ART. 31 — VIGILANZA E CONTROLLI.....	29
ART. 32 — SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	30
ART. 33 — SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE.....	31
ART. 34 — ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	32

APPENDICI.....34

• APPENDICE 1	DEFINIZIONI	37
• APPENDICE 2	STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE.....	40
• APPENDICE 3	CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO.....	41
• APPENDICE 4	VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DI IMMISSIONE.....	43
• APPENDICE 5	CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI.....	44
• APPENDICE 6	GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI CALCOLO E MISURE.....	44
• APPENDICE 7	REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.....	46

ALLEGATI.....47

• ALLEGATO 1	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI) AI SENSI DELL'ART. 22-PUNTO 1
• ALLEGATO 2	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI) AI SENSI DELL'ART. 22- PUNTO 2
• ALLEGATO 3	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI) AI SENSI DELL'ART. 22- PUNTO 3
• ALLEGATO 4	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (MANIFESTAZIONI IN AREE ADIBITE A SPETTACOLO DI CUI ALL'ART. 25)
• ALLEGATO 5	COMUNICAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA (MANIFESTAZIONI <u>NON</u> IN AREE ADIBITE DI CUI ALL'ART. 25)
• ALLEGATO 6	RICHIESTA D AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (MANIFESTAZIONI NON IN AREE ADIBITE DI CUI ALL'ART. 25 IN DEROGA AI LIMITI)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Campo di applicazione

Le presenti norme tecniche di attuazione disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95. In particolare le presenti norme tecniche di attuazione:

- definiscono gli effetti dell'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica sulla strumentazione urbanistica,
- fissano le modalità di aggiornamento e revisione del P.Z.A.,
- disciplinano le attività rumorose, sia permanenti che temporanee, all'interno del territorio comunale,
- stabiliscono le attività di vigilanza e prescrivono le opportune sanzioni.

Dalle medesime vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepitii di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

Art. 2 - Finalità

L'azione amministrativa del Comune di Montella è improntata ai principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno. Le presenti Norme di Attuazione stabiliscono le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dal DGR n. 2436/2003 "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica" che fissa i criteri in base ai quali redigere il Piano.

Le presenti norme di attuazione sono state emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma1 della citata Legge

447/95, ed alla quale fa esplicito riferimento, ed a quanto definito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campana n° 2436 del 01 agosto 2003.

La suddivisione in classi acustiche del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui all' art.6 delle norme di attuazione;
- costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art.7 della Legge 26 Ottobre 1995 n.447 ed al successivo D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel piano di Zonizzazione acustica;
- consentire l'individuazione delle priorità di intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

art. 3 – Forme di inquinamento acustico

Ai fini delle presenti norme, l'inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:

- a. inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
- b. inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Inoltre sono sottoposti a normative specifiche, alle quali le presenti norme rimandano, i rumori provenienti da:

- a. Traffico veicolare
- b. Aeromobili civili

c. Traffico ferroviario

art. 4 – Definizioni tecniche

Le definizioni tecniche per l'attuazione delle presenti norme sono indicate in Appendice 1. Esse si rifanno a quanto sopra citato dal Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, Appendice 1, e dall'art. 2 comma 1 della Legge 447/95. A dette definizioni tecniche viene fatto esplicito riferimento per l'interpretazione del citato decreto, delle presenti norme e delle documentazioni presentate dal Comune nell'ambito di procedimenti amministrativi e di provvedimenti dallo stesso emessi.

art. 5 – Misurazioni

Nell'Appendice 2 alle presenti norme di attuazione sono riportate, in conformità a quanto disposto dal citato Decreto Ministero dell'Ambiente 16.03.1998:

- a. le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l'impiego;
- b. le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;
- c. la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo rapporto.

CAPO II

LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE

art. 6 – Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

Il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale è uno strumento di governo del territorio il cui scopo principale è quello di disciplinarne il suo uso e di regolamentare le modalità di sviluppo delle attività antropiche, nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione del rumore ambientale. Consiste nella suddivisione in zone del territorio comunale, ad ogni zona sono associati limiti di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente. Inoltre sono previsti limiti di attenzione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente e valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

In particolare i livelli acustici, ai quali occorre riferirsi nella redazione del piano di zonizzazione, sono i seguenti valori così come definiti dall'art.2 comma 1 e), f), g), h) e comma 3 a), b) della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n.447 del 26 Ottobre 1995, stabiliti dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e riportati nell' Appendice 1 alle presenti norme di attuazione:

- *Valori limite di emissione:* ossia i valori massimi di rumore, misurati in prossimità della sorgente sonora, che possono essere emessi dalla sorgente stessa;
- *Valori limite assoluti di immissione:* ossia i valori massimi di rumore, misurati in prossimità dei ricettori, che possono essere immessi dalla globalità delle sorgenti sonore, nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno;
- *Valore limite differenziale di immissione:* il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- *Valore di attenzione:* il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *Valori di qualità:* i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti,

La Zonizzazione acustica del Comune di Montella risponde a quanto richiesto dalla Legge quadro n. 447/1995, dai successivi decreti attuativi e dalla DGR n. 2436/2003 che fissa i criteri in base ai quali redigere il Piano.

Pertanto il territorio del Comune di Montella è stato suddiviso, così come meglio specificato nella relazione tecnica, in zone corrispondenti alle seguenti definizioni:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: le aree scolastiche, le aree destinate al riposo e allo svago, l'area protetta rientrante nel Parco Regionale dei Monti Picentini; le aree di particolare interesse archeologico-monumentale.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali; le vaste aree a vocazione rurale che circondano il centro urbano caratterizzate da bassa densità abitativa, traffico veicolare a carattere locale ed assenza di attività commerciali e produttive in genere ed in cui l'utilizzo di macchine agricole è limitato a determinati periodi dell'anno in concomitanza di particolari operazioni agricole ed infine le aree di protezione ambientale (APA) individuate nel P.U.C. :

CLASSE III: Aree di tipo misto

Si tratta di aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali. In questa classe rientrano non solo le strade interne ed al servizio del tessuto urbano, ma anche alcune strade statali e provinciali, che attraversano il territorio, collegando il centro urbano con i comuni limitrofi.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree in prossimità di strade extraurbane secondarie (Ofantina bis), della linea ferroviaria Avellino- Rocchetta S. Antonio ed aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali (P.I.P.) e con scarsità di abitazioni.

La Zonizzazione acustica del Comune di Montella risponde a quanto richiesto dalla Legge quadro n. 447/1995, dai successivi decreti attuativi e dalla DGR n. 2436/2003 che fissa i criteri in base ai quali redigere il Piano.

Art.- 7 Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica

L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Montella i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge n.447 del 26 Ottobre 1995. A far data dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante allo strumento urbanistico comunale ed ai relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata sui principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di benessere acustico prescritti dalla Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.

Art.- 8 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica

La Zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (ad esempio: densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono tenere in considerazione eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Ordinariamente la Zonizzazione Acustica del territorio comunale viene revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della Zonizzazione Acustica interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PUC;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PUA limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

CAPO III

NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art.-9- Rispetto dei limiti

Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario che di gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

- impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività commerciali;
- attività agricole;
- parcheggi;
- aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Deve rispettare:

- i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, misurati in prossimità della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone adottata dal Comune di Montella;
- i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la classificazione in zone adottata dal Comune di Montella;
- i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26 Ottobre 1995 n.447, i valori limiti assoluti di emissione ed immissione, di cui alle Tabelle B e C allegata al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limiti assoluti di immissione.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come classe VI e per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 10 - Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico

L'allocazione nel patrimonio esistente delle attività a maggiore impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali deve essere improntata alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale. Le attività artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate (aree per gli insediamenti industriali ed artigianali). Per le attività artigianali particolarmente rumorose esistenti l'Amministrazione Comunale incentiverà interventi di delocalizzazione.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) deve avvenire in edifici con limitata presenza di funzioni residenziali e dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili per l'attività durante il periodo notturno. Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui al Capo V, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta dell'attività primaria, sia quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto l'insediamento e per le zone limitrofe

CAPO IV

INSEDIAMENTI ESISTENTI ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

Art. 11 Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive, commerciali, ricreative o sportive rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997, sono tenute a presentare al Comune, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione delle presenti norme di attuazione.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

Tale termine non può comunque superare ventiquattro mesi.

La documentazione costituente il piano di risanamento deve essere presentata al Dirigente del Servizio incaricato il quale può richiedere all'impresa, anche avvalendosi del parere degli organi di controllo, chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro novanta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico. Per la valutazione del piano di risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.C. e per gli aspetti igienico-sanitari della A.S.L. competenti per territorio.

Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico, in mancanza di comunicazioni da parte del Dirigente del Servizio incaricato, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro i termini indicati nella relazione tecnica, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di Legge e delle presenti norme di attuazione. La mancata pronuncia da parte del Dirigente del Servizio incaricato, entro i termini previsti, equivale ad assenso.

I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Dirigente del Servizio incaricato.

Le imprese esercenti attività produttive, commerciali, ricreative o sportive rumorose, che entro il termine succitato, non avranno presentato il piano di risanamento acustico o che

avendolo presentato, non avranno rispettato i termini di sei mesi dalla data di approvazione del presente norme di attuazione per il risanamento, saranno passibili di sanzioni.

Trascorso il termine di sei mesi per presentare il piano di risanamento, le imprese esercenti attività produttiva e/o commerciale, svolte in edifici dove sono presenti anche locali destinati ed utilizzati a scopo residenziale saranno vietate dalle ore 22.00 alle ore 6.00 se non sono in possesso di una relazione di impatto acustico, redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto delle presenti norme ed elencante tutti i macchinari e/o gli impianti rumorosi. Il divieto non si applica nel caso in cui i locali residenziali siano utilizzati dal titolare, dal gestore o dal custode dell'attività produttiva.

Fatto salvo il rispetto dei limiti in tema di inquinamento acustico, fanno eccezione :

1. le attività a servizio diretto del cittadino che per consuetudine vengono svolte nel periodo notturno (forni, pasticcerie ecc.);
2. le attività ubicate nelle zone classificate V o VI dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art.12 - Istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia o di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive.

L'art. 8 comma 4 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" prevede che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi) ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le domande per provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Tale documentazione deve essere redatta al fine di consentire il rispetto dei limiti così come riportati nel D.P.C.M. 14 Novembre 1997.

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, deve essere resa con le modalità della dichiarazione di cui all'art.4 della Legge n.15/68 e deve contenere:

- a. i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b. la localizzazione e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- c. la valutazione del rispetto dei requisiti di fono isolamento indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e successive modifiche ed integrazioni;
- d. la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto;
- e. la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la Zonizzazione acustica e del criterio differenziale di cui all'art.4 del D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- f. l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del richiedente una dichiarazione in cui certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni rumorose. Nel caso fosse previsto un aumento della rumorosità ambientale, il richiedente dovrà presentare una relazione di impatto acustico come descritta sopra. L'esercizio di tutte le attività di cui sopra è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un "nulla osta" da parte del Comune di Montella.

Art.13 - Istanze di concessione e/o autorizzazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento edilizio.

Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento edilizio) di :

1. scuole ed asili nido,
2. ospedali,
3. case di cura e riposo,
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani,
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o a strutture di cui all'art.12

dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, che dovrà contenere:

- a. i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b. la valutazione del rispetto dei requisiti di fono isolamento indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e successive modifiche ed integrazioni;
- c. l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l'esposizione al rumore negli insediamenti da realizzare.

Art.14 - Progettazione di opere stradali e infrastrutture di trasporto

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione ed alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel Comune di Montella, ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta dei materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati, per quanto possibile, in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico. La relazione di impatto

acustico, redatta da un tecnico competente abilitato, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto, dovrà contenere:

- a. le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b. la valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, delle percentuali di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c. la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto;
- d. la verifica del rispetto dei limiti sonori massimi stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 all'interno delle fasce di rispetto della specifica infrastruttura;
- e. la verifica dei limiti massimi e di qualità di zona previsti dalla Zonizzazione acustica al di fuori delle fasce di rispetto definite dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 e da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- f. la proposta di dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti dell' inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla Zonizzazione acustica a carico delle aree confinanti, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla descrizione dettagliata di detti dispositivi.

Art.15 - Formazione di Piani urbanistici esecutivi

In sede di presentazione di Piani esecutivi, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.).

L'approvazione dei Piani esecutivi comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica. Nella definizione dell'assetto planivolumetrico dei suddetti Piani

dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere, di norma, osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Ai Piani esecutivi dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:

- a. le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b. la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c. la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d. a valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla Zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'art.4 del D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.

Art. 16 - Requisiti acustici passivi degli edifici

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Gli ambienti abitativi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 447/95 sono distinti nelle categorie indicate nell'Appendice 5.

Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la

rubinetteria. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. Le grandezze cui far riferimento sono definite nell'Appendice 6. I valori che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne sono riportati nell'Appendice 7.

Nel caso di nuove edificazioni o ristrutturazione di ambienti abitativi, potrà essere richiesta specifica documentazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale ex art. 2 comma 7 della Legge 447/95, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici per quanto concernente l'intervento in esame, a seguito di verifiche strumentali e di calcolo, eseguite in opera, in sede della richiesta di abitabilità, mediante perizia asseverata, fatte salve le opportune verifiche da parte dell'Organo di vigilanza competente per territorio.

Art. 17 - Rumore prodotto da traffico veicolare

Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'Appendice 4 Tabella 2.

Il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'art. 54 D. L. 18 agosto 2000 n° 267. Nelle eventuali modifiche e/o variazioni al Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art. 18 – Definizioni

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo, sportivo o di ogni altro tipo, che comporti emissioni sonore.

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che viene svolta all'aperto o in un strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 ed alle presenti norme di attuazione, dal Dirigente del Servizio preposto, il quale stabilisce, sentito il parere (nei casi previsti) del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'art. 31 CAPO VII, le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico. I modelli da inviare al Dirigente del Servizio preposto per comunicazione o autorizzazione in deroga sono riportati negli Allegati alle presenti norme di attuazione.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 19 – Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art. 20 – Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili **al di sopra dei limiti** di zona è consentita nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con un intervallo dalle ore 12,00 alle ore 14,00. Il sabato le attività possono essere svolte solo nelle ore antimeridiane.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Durante il periodo notturno non è consentito derogare ai limiti di rumorosità previsti dalla classe acustica cui appartiene la zona del cantiere.

art. 21 – Limiti massimi

Il limite massimo di pressione sonora da non superare, in deroga, è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

Art. 22- Autorizzazioni in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo in deroga ai valori limiti di cui all'art.2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.

In particolare:

1. La domanda di **autorizzazione in deroga** per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia non **superiore a 30 giorni lavorativi, nelle classi acustiche III, IV e V**, e non in prossimità (150 m. dalla facciata dell'edificio) di ricettori sensibili, si intende compresa nell'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, viene dunque rilasciata contestualmente e contiene almeno le seguenti prescrizioni:
 - le attrezzature e gli impianti devono essere impiegati attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per minimizzare l'immissione di rumore nell'ambiente;
 - gli impianti fissi (betoniere, compressori, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate;
 - è vietato apportare alle attrezzature modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari).

La richiesta deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Montella incaricato utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

2. La domanda di **autorizzazione in deroga** per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata sia **superiore a 30 giorni** o si svolga in un'area inclusa nelle aree di **classe I e II** della Zonizzazione Acustica del territorio comunale o altrimenti sia **in prossimità** (150 m. dalla facciata dell'edificio) **di ricettori sensibili**, è subordinata al preventivo deposito di una relazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:
 - descrizione delle macchine di cui si prevede l'impiego;
 - localizzazione delle macchine all'interno del cantiere;

- tipologia delle eventuali schermature acustiche
- tempo medio giornaliero e numero di giornate di utilizzo previsto;
- valore di emissione di rumore delle singole sorgenti;
- valore previsto del livello equivalente di rumorosità in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

La richiesta deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Montella utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

3. Qualora il legale rappresentante/titolare dell'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo ritenga necessario, indipendentemente dalla durata del cantiere, **superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nelle norme di attuazione**, dovrà indirizzare al Sindaco del Comune di Montella specifica e motivata domanda di **autorizzazione in deroga** almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, utilizzando il modello di cui all'allegato 3, corredata da una relazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:

- descrizione delle macchine di cui si prevede l'impiego;
- localizzazione delle macchine all'interno del cantiere;
- tipologia delle eventuali schermature acustiche
- tempo medio giornaliero e numero di giornate di utilizzo previsto;
- valore di emissione di rumore delle singole sorgenti;
- valore previsto del livello equivalente di rumorosità in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti. Il Sindaco, valutate le motivazioni, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga alle presenti norme.

La violazione delle prescrizioni viene regolata dall'art. 33 delle presenti norme di attuazione.

art. 23 – Emergenze –

Ai cantieri edili o stradali ed assimilabili, da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero per lavori a carattere di urgenza, necessari per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione, per ripristinare l'erogazione di servizi essenziali, e, più in generale, per risolvere situazioni di urgenza non rinviabili, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalle presenti norme.

Sezione 2

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 24 - Definizione

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e non ripetitivo, oltre a quelle già indicate all'art. 12 delle presenti norme di attuazione, quelle esercitate presso circoli privati o esercizi di somministrazione a supporto dell'attività principale licenziata (piani-bar, serate musicali, ecc.) se sono svolte in strutture mobili o all'aperto e se l'attività rumorosa non supera 60 giorni nell'arco di un anno.

Quando nella presente sezione del presente capitolo viene citata la frase "zona di rispetto relativa" deve intendersi un'area priva di ricettori sensibili (nel raggio di 400 m) e di altri ricettori (nel raggio di 200 m).

Per ricettori sensibili devono intendersi, scuole, asili, ospedali, case di cura e/o di riposo.

Art. 25- Localizzazione delle aree

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie.

Salvo quanto previsto dagli artt. 18 e 24, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile, secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga.

Art. 26 - Limiti massimi

Le attività temporanee e le manifestazioni che si svolgono **nelle aree destinate** a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto (art.25), appositamente individuate nella cartografia del piano di zonizzazione acustica comunale, possono protrarsi fino alle ore 24.00

Il limite massimo di pressione sonora da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in

corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

All'esterno dell'area devono comunque essere rispettati i limiti di zona in prossimità dei ricettori presenti, senza applicazione del criterio differenziale.

Il limite temporale annuo per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da svolgersi in aree diverse da quelle di cui all'art. 25 (autorizzate in deroga) e NON in zona di rispetto relativa per la presenza di ricettori diversi da quelli sensibili, è di 30 giorni.

Il limite temporale annuo per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da svolgersi in aree diverse da quelle di cui all'art. 25 (autorizzate in deroga) e NON in zona di rispetto relativa per la presenza di ricettori sensibili, è di 7 giorni. L'autorizzazione in questo caso sarà rilasciata solo previo parere favorevole del rappresentante del ricettore sensibile.

Il limite temporale annuo per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da svolgersi in aree diverse da quelle di cui all'art. 25 (autorizzate in deroga) e in zona di rispetto relativa, è di 60 giorni.

Fuori dell'area di rispetto relativa e in prossimità del ricettore più vicino, dovrà essere comunque rispettato il limite di zona.

Se nella zona di rispetto relativa è presente un ricettore sensibile come un edificio scolastico, ma l'attività temporanea rumorosa viene svolta in orari diversi da quelli di apertura della struttura scolastica, la zona di rispetto deve intendersi priva del ricettore sensibile.

Art. 27 – Autorizzazioni in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

1. Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che si svolgono **nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo**, ovvero mobile ovvero all'aperto (art. 25), **per le quali sia previsto il superamento dei limiti di rumore e/o dell'orario** ammessi all'art. 26, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Montella specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzando il modello di cui all'allegato 4, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Dirigente del Servizio incaricato, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga.
4. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in **aree diverse** da quelle di cui all'art. 25 delle presenti norme, **ove si preveda il superamento del limite di zona**, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Montella specifica comunicazione (Deroga Semplificata), utilizzando il modello di cui all'allegato 5, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività ove si dichiara il rispetto del limite massimo di pressione sonora di 70dB(A) dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60dB(A) dalle 22.00 alle 24.00 rilevato in facciata dei ricettori più vicini. A corredo della comunicazione dovrà essere presentata una relazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:
 - descrizione delle macchine di cui si prevede l'impiego;
 - localizzazione delle macchine all'interno del cantiere;
 - tipologia delle eventuali schermature acustiche
 - tempo medio giornaliero e numero di giornate di utilizzo previsto;
 - valore di emissione di rumore delle singole sorgenti;
 - valore previsto del livello equivalente di rumorosità in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti

5. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, da attivarsi in **aree diverse** da quelle di cui all'art. 25 delle presenti

norme di attuazione, qualora sia previsto il **superamento dei limiti di rumore e/o degli orari ammessi** dalle presenti norme di attuazione (art. 26) dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Montella specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzando il modello di cui all'allegato 6, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. A corredo richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata una relazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:

- descrizione delle macchine di cui si prevede l'impiego;
- localizzazione delle macchine all'interno del cantiere;
- tipologia delle eventuali schermature acustiche
- tempo medio giornaliero e numero di giornate di utilizzo previsto;
- valore di emissione di rumore delle singole sorgenti;
- valore previsto del livello equivalente di rumorosità in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti. Il Sindaco, sentito il parere dell'ente competente per il territorio, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga.

La violazione delle prescrizioni viene regolata dall'art. 33 delle presenti norme di attuazione.

Sezione 3

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 28 - Macchine da giardino

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, se conformi alle norme, è consentito nel rispetto degli orari di cui all'art. 20.

Il Comune potrà richiedere in caso di segnalate molestie, apposita documentazione, agli utilizzatori di tali impianti, i quali sono tenuti in solido con i relativi proprietari, a fornire apposita relazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica, attestante il rispetto dei limiti acustici.

Art. 29 - Allarmi acustici e impianti di condizionamento

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente norme di attuazione, se la durata di tale emissioni non supera 3 minuti, nel caso di allarmi installati su autoveicoli e 10 minuti in tutti gli altri casi.

Strutture tecniche, quali condizionatori, gruppi refrigeranti, autoclavi e simili, conformi alla normativa, sono consentiti nel rispetto delle norme delle presenti norme di attuazione.

Il Comune potrà richiedere in caso di segnalate molestie, apposita documentazione, agli utilizzatori di tali impianti, i quali sono tenuti in solido con i relativi proprietari, a fornire apposita relazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica, attestante il rispetto dei limiti acustici.

Art. 30 - Coltivazione delle cave di materiale

In presenza di edifici residenziali l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 200 metri dagli edifici effettivamente abitati; in tal caso sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere realizzato preventivamente un argine di contenimento del rumore

di altezza minima tale da garantire un livello equivalente non superiore a 60 dBA in corrispondenza delle facciate degli edifici e in riferimento alla giornata di attività della cava. Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che, per particolari accorgimenti nella realizzazione del cantiere, sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.

Tutte le macchine escavatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge in termini di rumorosità massima ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati dispositivi protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso.

Nuove autorizzazioni alla coltivazione di cave non potranno comunque essere concesse in aree di Classe I.

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che dovrà contenere:

- l'ubicazione della cava, delle sorgenti sonore e degli edifici abitati in prossimità;
- la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore;
- la stima dei livelli sonori più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

CAPO VII

SISTEMA SANZIONATORIO- VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 31 – Vigilanza e controlli

La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica nonché l'attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, è demandata agli enti preposti e al Corpo di Polizia Municipale per quanto di competenza, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente (A.R.P.A.C.).

Al personale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art.14 comma 3 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995.

Art.32 - Sanzioni amministrative

Chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di salute pubblica (promossi da Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Giunta regionale, Prefetto, Ministro dell'ambiente) sarà sottoposto a sanzione.

In particolare sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art.2 comma 1 lettere e) e f) della Legge n.447 del 26 ottobre 1995 fissati dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, e pertanto violi l'art.6 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00;
- chiunque non ottemperi alla presentazione preventiva delle relazioni di impatto acustico di cui agli artt. 12,13,14,15, delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00;
- fatto salvo quanto previsto dall'art.650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
- chiunque violi i regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 10.000,00;
- chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali o assimilabili di cui all'art.22 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 ;
- chiunque violi le prescrizioni relative alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui all'art.27 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 ;
- chiunque violi le prescrizioni relative per l'impiego di attrezzature rumorose di carattere temporaneo di cui all'artt. 28,29 delle norme di attuazione del piano di

zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00;

- chiunque violi le prescrizioni relative alla coltivazione di cave di cui all'art.30 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00;

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati nel bilancio del Comune.

Art.33 - Sospensione autorizzazioni

Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Norme di attuazione, la sospensione della attività rumorosa, fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Pertanto, ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine. In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Tale adeguamento dovrà essere certificato da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 447/95, il quale dovrà attestare il completo rispetto della normativa in tema di inquinamento acustico.

Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite.

Resta fermo quanto disposto dall'art.9 delle Legge n.447 del 26 ottobre 1995, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.

Art.34 - Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali fonti di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività

Montella, 24 Febbraio 2014

IL TECNICO

Arch. Clotilde COSCIA

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

(D.D.R.C. n. 1376 del 24 Luglio 2002)

APPENDICI

DEFINIZIONI

- 1) *Inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitato o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 2) *Ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- 3) *Sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 4) *Sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto
- 5) *Valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- 6) *Valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- 7) *Valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- 8) *Valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge.
- 9) *Sorgente specifica*: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
- 10) *Tempo a lungo termine* (T_L): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
- 11) *Tempo di riferimento* (T_R): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.
- 12) *Tempo di osservazione* (T_O): è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- 13) *Tempo di misura* (T_M): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
- 14) *Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A"*: L_{AS} , L_{AF} , L_{AI} . Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" L_{PA} secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

15) *Livelli dei valori massimi di pressione sonora* L_{ASmax} , L_{AFmax} , $L_{AI max}$. Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

16) *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"*: valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{A,eq,T_R} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int \frac{p_A^2(t)}{p_o^2} dt \right] dB(A)$$

dove L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante T_1 e termina all'istante T_2 ; $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); $p_o = 20 \mu Pa$ è la pressione sonora di riferimento.

17) *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine* T_L (L_{Aeq,T_L}): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (L_{Aeq,T_L}) può essere riferito:

a. al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativa a tutto il tempo T_L , espresso della relazione:

$$L_{A,eq,T_R} = 10 \log \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n 10^{0.1(L_{Aeq,T_R})i} \right] dB(A)$$

essendo N i tempi di riferimento considerati.

b. al singolo intervallo orario nei T_R . In questo caso si individua un T_M di 1 ora all'interno del T_O nel quale si svolge il fenomeno in esame. (L_{Aeq,T_L}) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura T_M , espresso dalla seguente relazione:

$$L_{A,eq,T_R} = 10 \log \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^n 10^{0.1(L_{Aeq,T_R})i} \right] dB(A)$$

dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell'i-esimo T_R .

E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

18) *Livello sonoro di un singolo evento* L_{AE} (SEL): è dato dalla formula:

$$SEL = L_{AE} = L_{A,eq,T_R} = 10 \log \left[\frac{1}{t_o} \int_{t_1}^{t_2} \frac{p_A^2(t)}{p_o^2} dt \right] dB(A)$$

$t_2 - t_1$ è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento; t_o è la durata di riferimento (1 s).

19) *Livello di rumore ambientale* (L_A): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T_M ;
- nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R .

- 20) *Livello di rumore residuo (L_R)*: è il livello continuo equi valente di pressione sonora ponderato “A”, che si rileva quanto si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
- 21) *Livello differenziale di rumore (L_D)*: differenza tra livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R):
- $$L_D = (L_A - L_R)$$
- 22) *Livello di emissione*: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, dovuto alla sorgente specifica. E’ il livello che si confronta con i limiti di emissione.
- 23) *Fattore correttivo (K_i)*: è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive	$K_I = 3 \text{ dB}$
per la presenza di componenti tonali	$K_T = 3 \text{ dB}$
per la presenza di componenti in bassa frequenza	$K_B = 3 \text{ dB}$

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

- 24) *Presenza di rumore a tempo parziale*: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).
- 25) *Livello di rumore corretto (L_C)*: è definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE**B.1) Strumentazione di misura**

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima o dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.
4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 273.
5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 precedenti, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

B.2) Norme tecniche per l'esecuzione delle misure**1. Generalità**

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento (LAeq,TR):

$$\sum_{i=1}^n T_{(0)i}$$

può essere eseguita:

a. per integrazione continua.

Il valore LAeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;

b. con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione (T_{0i}). Il valore di $L_{Aeq,TR}$ è dato dalla relazione:

$$L_{A,eq,T_R} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n T_R(0) i 10^{0.1(L_{Aeq,T_0})_i} \right] dB(A)$$

3. La metodologia di misura rileva valori di ($L_{Aeq,TR}$) rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.
4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.
5. Misure all'interno di ambienti abitativi. Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superficie riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.
6. Misure in esterno. nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone e comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.
7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.
8. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento. Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{Amax} e L_{ASmax} per un tempo di misura adeguato. Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.
9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo: Il rumore è considerato avente componenti impulsive quanto sono verificate le condizioni seguenti: l'evento è ripetitivo; la differenza tra L_{Amax} e L_{ASmax} è superiore a 6 dB; la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1 s. L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quanto si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte dell'arco di un'ora nel periodo notturno. La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il tempo di misura L_m . $L_{Aeq,TR}$ viene incrementato di un fattore KI così come definito al punto 25 dell'allegato A.
10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore. Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonal (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di

una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 25 dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266/1987.

11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza. Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenza compreso 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB così come definita al punto 25 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO*Classe I**Aree particolarmente protette*

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: are ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

*Classe II**Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

*Classe III**Aree di tipo misto*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

*Classe IV**Aree di intensa attività umana*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

*Classe V**Aree prevalentemente industriali*

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

*Classe VI**Aree esclusivamente industriali*

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

TABELLA 1 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE*Limiti massimi [Leq in dB(A)]*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

TABELLA 2 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE*Limiti massimi [Leq in dB(A)]*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

**TAB. 3 - CARATTERIZZAZIONE GRAFICO-CROMATICA
DELLE ZONE ACUSTICHE**

ZONA	TIPOLOGIA	COLORE	RETINO
I	Protetta	Verde	Punti
II	Prevalentemente residenziale	Giallo	Linee verticali
III	Di tipo misto	Arancione	Linee orizzontali
IV	Intensa attività umana	Rosso	Crocette
V	Prevalentemente industriale	Viola	Linee inclinate
VI	Industriale	Blu	Nessun tratteggio

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 447/95)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI CALCOLO E MISURE

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. Il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382/1975;
2. Il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5/1996;
3. L'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT}$) definito da:

$$D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \log T/T_0$$

dove:

$D_{2m} = L_{1,2m} - L_2$ è la differenza di livello;

$L_{1,2m}$ è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;

L_2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula:

$$L_{2R} = 10 \log \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right]$$

Le misure dei livelli L_i devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del valore dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque; T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec.; T_0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s.

4. Il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L_n) definito dalla norma EN ISO 140-6/1996;
5. L_{ASmax} : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
6. L_{Aeq} : livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (RW), da calcolare secondo la norma UNI 8270/1987, parte 7, para. 5.1;
- b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
- c. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270/1987, parte 7, para. 5.2.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui all'All. L	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,n, T,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A,C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

(Cantieri edili, stradali o assimilabili)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE AI SENSI DELL'ART. 22- PUNTO 1- DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montella

Il sottoscritto _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax o E-mail)

CHIEDE

ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447 l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo (non superiore a 30 giorni lavorativi) consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____, n. _____

nei giorni dal _____ al _____ e

negli orari _____

A tal fine DICHIARA

- ◆ La durata delle opere è prevista dal _____ al _____ con orario giornaliero conforme a quanto stabilito dall'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica e nel rispetto dei limiti di rumorosità consentiti dall'art. 21 delle stesse Norme.
- ◆ I lavori in questione rientrano nelle condizioni e prescrizioni previste dall'art. 22, Punto 1, delle Norme di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, ovvero verranno effettuati in un'area inclusa nelle classi acustiche III, IV o V e non in prossimità (150 m dalla facciata dell'edificio) di scuole, ospedali, case di cura e simili.
- ◆ Di rispettare i limiti di pressione sonora di cui all' art.21 delle vigenti Norme di Attuazione Comunali di Classificazione Acustica.

Data _____

Firma _____

Presentare questo modulo almeno 10 gg. prima dell'inizio attività

ALLEGATO 2

(Cantieri edili, stradali o assimilabili)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE AI SENSI DELL'ART. 22- PUNTO 2- DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montella

Il sottoscritto _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax o E-mail)

CHIEDE

ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447 l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____, n. _

nei giorni dal _____ al _____ e

negli orari _____

nel rispetto della normativa vigente e degli orari e dei limiti stabiliti dall'artt. 20 e 21 delle Norme di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, adducendo le seguenti motivazioni:

☐ Attività superiore a 30 gg ☐ Attività svolta in area di classe acustica II

☐ Attività svolta in prossimità di ricettori sensibili _____

(indicare il ricettore sensibile)

ALLEGA

☐ planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate e eventuali insediamenti sensibili.

☐ relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 447/95.

Data _____ Firma _____

Presentare tutta la documentazione in duplice copia almeno 30 gg. prima dell'inizio attività.

ALLEGATO 3

(Cantieri edili, stradali o assimilabili)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 22- PUNTO 3- DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montella

Il sottoscritto _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

☐ ditta _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax o E-mail)

CHIEDE

ai sensi della Legge 26.10.1995 n° 447 e , l'autorizzazione per l'attività

rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____, n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga ai limiti di rumore e/o orari stabiliti dalle Norme di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, adducendo le seguenti motivazioni:

ALLEGA

☐ - planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate e eventuali insediamenti sensibili.

☐ - relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 447/95.

Data _____ Firma _____

Presentare tutta la documentazione in duplice copia almeno 30 gg. prima dell'inizio attività.

ALLEGATO 4 (Manifestazioni in aree adibite a spettacolo di cui all'art. 25)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montella

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Il sottoscritto _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

della ☐ manifestazione ☐ ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax o E-mail)

RICHIEDE

ai sensi della Legge 26.10.1995 n° 447, l'autorizzazione in deroga per i seguenti motivi:

☐ Superamento limiti di rumore ☐ Superamento limiti di orario

per la manifestazione che si terrà nei giorni dal _____ al _____

dalle ore _____ alle ore _____

nell'apposita area (art.25) destinata a spettacolo di _____

L'attività rumorosa a carattere temporaneo consisterà in _____

ALLEGA

☐ planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

☐ relazione tecnico-descrittiva (redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art.2 comma 7 L. 447/95) sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data _____ Firma _____

Presentare tutta la documentazione in duplice copia almeno 30 gg. prima dell'inizio attività.

ALLEGATO 5 (Manifestazioni NON in aree adibite di cui all'art. 25)

COMUNICAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA

Deroga Semplificata ai sensi del Punto 2 art. 27 Norme di attuazione Acustico Comunale

Il sottoscritto _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

della ☐ manifestazione ☐ ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax o E-mail)

COMUNICA

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

- ☐ Che la zona NON può essere definita "zona di rispetto relativa" poiché sono presenti, a partire dal punto di origine del rumore ☐ entro 200 metri Abitazioni ☐ entro 400 metri insediamenti sensibili.

- ☐ Che la zona può essere definita "zona di rispetto relativa" poiché NON sono presenti, a partire dal punto di origine del rumore, entro 200 metri Abitazioni e entro 400 metri insediamenti sensibili.

A tal fine il sottoscritto si impegna a rispettare la normativa vigente e quanto indicato nelle Norme di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, con particolare riguardo ai limiti stabiliti dall'art. 27 – Punto 2-, ovvero il rispetto del limite massimo di pressione sonora di 70dB(A) dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60dB(A) dalle 22.00 alle 24.00 rilevato in facciata dei ricettori più vicini.

ALLEGA

☐ planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate e eventuali insediamenti sensibili.

☐ relazione tecnico-descrittiva (redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 7 L. 447/95) sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data _____ Firma _____

Presentare tutta la documentazione in duplice copia almeno 30 gg. prima dell'inizio attività.

ALLEGATO 6 (Manifestazioni NON in aree adibite di cui all'art. 25 in deroga ai limiti)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montella

Il sottoscritto _____

in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____

della ☐ manifestazione ☐ ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax o E-mail)

RICHIEDE

ai sensi della L. 26.10.1995 n° 447 l'autorizzazione **in deroga ai limiti stabiliti dal Norme di attuazione di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica**, poiché

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

- ☐ Che la zona NON può essere definita "zona di rispetto relativa" poiché sono presenti, a partire dal punto di origine del rumore ☐ entro 200 metri Abitazioni ☐ entro 400 metri insediamenti sensibili.

- ☐ Che la zona può essere definita "zona di rispetto relativa" poiché NON sono presenti, a partire dal punto di origine del rumore, entro 200 metri Abitazioni e entro 400 metri insediamenti sensibili.

- ☐ Che si prevede il superamento del limite di rumore

- ☐ Che si prevede il superamento dell'orario

ALLEGA

☐ planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate e eventuali insediamenti sensibili.

☐ relazione tecnico-descrittiva (redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 7 L. 447/95) sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data _____ Firma _____

Presentare tutta la documentazione in duplice copia almeno 30 gg. prima dell'inizio attività.